

(A2L.H)

Studio Legale Alongi

Avv. Claudio Alongi
Patrocinante in Cassazione
Avv. Rosalia Cucuzza
Avv. Giuseppe Lupo

SERVIZI AUSILIARI SICILIA Società Consortile per Azioni	
Prot. in Arrivo	3316E
N. del.	230311

Palermo li 22 marzo 2017

Riservata trasmessa via p.e.c.

Spett.le Soc.
Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.
c.a. Amministratore Unico
Dr. Sergio Maria Rosario Tufano
Via Libertà n. 37
90139 Palermo

Oggetto: Riscontro richiesta parere di cui alla nota prot. n. 1006/u del 22.03.2017 relativa alla riammissione in servizio dei sigg.ri Boccadoro Fabrizio, Di Liberto Antonio Andrea, Livatino Diego, Mancuso Gaetano e Poidomani Angelo Antonio.

Riscontro con la presente la richiesta di parere di cui in oggetto rassegnando che in virtù dei dispositivi allegati, relativi ai giudizi celebrati innanzi la locale Corte di Appello, di seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, i sigg.ri Boccadoro, Di Liberto, Livatino, Mancuso e Poidomani hanno ottenuto la conferma delle sentenze emesse in primo grado dal Tribunale del Lavoro di Agrigento rispettivamente:

- 1) N. 1238/2012 del 18.07.2012;
- 2) N. 2471/2011;
- 3) N. 778/2012 del 25.05.2012;
- 4) N. 2511/2011;
- 5) N. 2475/2011 del 25.11.2011.

Le sopra richiamate sentenze di primo grado - successivamente riformate dalla Corte di Appello di Palermo che in accoglimento dei gravami proposti da Multiservizi S.p.A. aveva rigettato gli originari ricorsi - avevano dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato alle dipendenze di Multiservizi con condanna della resistente alla reintegra.

Ne consegue, in virtù del noto pronunciamento della Corte Suprema di Cassazione circa l'avvenuto trasferimento di azienda tra le due società partecipate regionali Multiservizi S.p.A. e S.A.S. s.c.p.a., che i soggetti sopra indicati hanno diritto ad essere riammessi in servizio ex art. 2112 cod. civ..

Tale principio, come è notorio, è stato ripetutamente statuito nelle numerose pronunce della locale Corte di Appello e della Corte Suprema di Cassazione, all'esito dei giudizi promossi dagli stessi soggetti nei confronti di S.A.S. s.c.p.a., oramai definiti con sentenze passate in autorità di cosa giudicata.

Codesta società dovrà, quindi, procedere senza ulteriore indugio a riammettere in servizio i richiedenti riconoscendo lo stesso livello di inquadramento indicato nelle sentenze di primo grado del Tribunale di Agrigento.

Per quanto afferisce la procedura da perseguire, è sufficiente che Codesta società predisponga un semplice ordine di servizio con il quale, in ottemperanza delle sentenze della Corte di Appello di Palermo, riammetta in servizio i richiedenti, esattamente negli stessi termini e con le stesse procedure seguite in passato allorchè ha dato puntuale esecuzione alle ordinanze c.d. "Fornero".

In ultimo, ovviamente, si rappresenta l'opportunità di definire bonariamente i giudizi di impugnativa di licenziamento pendenti non essendo più sussistenti i presupposti del licenziamento.

Al riguardo appare auspicabile una conciliazione giudiziale.

Confidando di essere stato esaustivo, confermo la consueta disponibilità a fornire gli eventuali ed ulteriori chiarimenti ove necessari.

Cordiali saluti.

Avv. Claudio Alongi

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>

A "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 23 marzo 2017 - 11:38

trasmissione parere Di Liberto + altri

Trasmetto in allegato il parere di cui in oggetto.

Avv. Claudio Alongi

Allegato(i)

PARERE DI LIBERTO + ALTRI.docx (19 Kb)

